

Emanato con D.R. n. 2019 del 11.05.2022

Pubblicato in albo web di Ateneo il 12.05.2022 - in vigore dal 01.07.2022

A cura dell'Area legale e generale e dell'Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione



Università di Genova

Regolamento *Spin off*

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Commissione trasferimento tecnologico

TITOLO II – DISCIPLINA GENERALE DEGLI *SPIN OFF*

- Art. 4 – Proponenti e altri soci dello *Spin off*
- Art. 5 – Procedura di costituzione dello *Spin off* e di riconoscimento della corrispondente qualifica a società preesistenti
- Art. 6 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale dello *Spin off*
- Art. 7 – Adempimenti successivi alla costituzione dello *Spin off* o al riconoscimento della relativa qualifica a società preesistenti

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI

- Art. 8 – Incompatibilità
- Art. 9 – Personale docente a tempo pieno
- Art. 10 – Personale docente a tempo definito
- Art. 11 – Personale tecnico amministrativo
- Art. 12 – Compensi al personale docente e tecnico amministrativo
- Art. 13 – Assegnisti di ricerca e dottorandi

TITOLO IV – RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E *SPIN OFF*

- Art. 14 – Convenzioni tra Università e *Spin off*
- Art. 15 – Concorrenza e conflitto di interessi
- Art. 16 – Utilizzo degli spazi dell'Ateneo
- Art. 17 – Servizi agli *Spin off*
- Art. 18 – Durata del rapporto tra Università e *Spin off*
- Art. 19 – Uso dei segni distintivi dell'Ateneo
- Art. 20 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Fondo *Spin off*
- Art. 22 – Norme transitorie e finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università di Genova, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 e dal proprio Statuto, e visto l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e il conseguente sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Il presente regolamento recepisce inoltre quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell'occupazione giovanile, l'Università promuove e agevola le iniziative volte alla costituzione di società di capitali finalizzate alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.
3. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di *Spin off*, nonché la partecipazione agli stessi del personale universitario e dell'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definisce *Spin off* dell'Università di Genova (di seguito semplicemente "*Spin off*") la società di capitali costituita su iniziativa dell'Università o del personale universitario, nel rispetto della vigente normativa di legge che prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università, ovvero la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti di cui al successivo art. 4, offrendo gli stessi, alla nuova entità giuridica, l'impiego del *know how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
2. Sono inoltre considerati *Spin off* le società di recente costituzione (ossia costituite da non oltre diciotto mesi) di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 297/1999, aventi le finalità, la forma giuridica e le caratteristiche di cui al comma 1, che vengano successivamente riconosciute ai sensi del presente regolamento.
3. Gli *Spin off* costituiti ai sensi del presente regolamento sono definiti:
 - a) "*Spin-off* semplice" qualora l'Università non detenga una partecipazione nel capitale sociale della società;
 - b) "*Spin-off* partecipato" qualora l'Università detenga una partecipazione nel capitale sociale della società.
4. Il mero cofinanziamento di un titolo brevettuale da parte dell'Università non costituisce di per sé elemento sufficiente a configurare una partecipazione dell'Università allo *Spin off*.

Art. 3 – Commissione trasferimento tecnologico

1. La Commissione trasferimento tecnologico (di seguito "Commissione") svolge i seguenti compiti di gestione e verifica:
- a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di *Spin off*;
 - b) verifica, anche sulla base della documentazione prodotta dal dipartimento di afferenza, il rispetto delle disposizioni vigenti e di Ateneo, sul conflitto di interessi, ivi compreso il codice etico e di comportamento dell'Università;
 - c) verifica la rispondenza delle proposte di *Spin off* alle norme di legge e del presente regolamento;
 - d) fornisce parere agli organi di governo dell'Università:
 - d1. in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno *Spin off* e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata all'art. 5, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati;
 - d2. sul riconoscimento della qualifica di *Spin off* alle società già costituite da non più di diciotto mesi;
 - d3. sull'eventuale conferma della qualifica di *Spin off* alle società di cui all'art. 18;
 - d4. sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'Università al capitale dello *Spin off*;
 - d5. sulle convenzioni tra l'Università e gli *Spin off* di cui all'art. 14;
 - e) effettua una verifica annuale delle attività e dei risultati degli *Spin off*, sulla base della quale presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione di monitoraggio, acquisendo a tal fine la delibera delle strutture di afferenza dei proponenti come previsto all'art. 7, comma 2, e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali che gli *Spin off* sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio sociale, e ogniqualvolta la Commissione lo richieda;
 - f) esprime parere in merito alle richieste di partecipazione dell'Università a *Spin off* costituiti da non più di tre anni;
 - g) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità della permanenza dell'Università negli *Spin off* da essa partecipati, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni situazione significativa in tale prospettiva;
 - h) concorre ad assolvere ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento dei soggetti proponenti rispetto agli *Spin off* alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, raccordandosi con gli organi di Ateneo competenti in materia;
 - i) svolge ogni altro compito inerente agli *Spin off* non attribuito ad altri organi da norme regolamentari, statutarie o legislative.

TITOLO II – DISCIPLINA GENERALE DEGLI *SPIN OFF*

Art. 4 – Proponenti e altri soci dello *Spin off*

1. Lo *Spin off* è costituito su iniziativa di uno o più soggetti (di seguito “proponente/i”) dell’Università, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) professori universitari;
 - b) ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
 - c) personale tecnico amministrativo;
 - d) titolari di assegni di ricerca;
 - e) dottorandi.
2. I proponenti devono sottoscrivere una quota del capitale sociale dello *Spin off* non inferiore al 5%. Ciascun proponente non può cedere la propria partecipazione azionaria o la propria quota per un periodo minimo di due anni dalla costituzione dello *Spin off*.
3. Oltre ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere soci degli *Spin off*:
 - a) l’Università, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b);
 - b) altri docenti dell’Università, previo parere favorevole della struttura di afferenza;
 - c) altro personale tecnico amministrativo dell’Università, previo parere favorevole del Direttore Generale;
 - d) i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture dell’Università;
 - e) gli studenti dei corsi di studio e gli specializzandi dell’Università; gli assegnisti e i dottorandi di ricerca dell’Università, nei limiti previsti dall’articolo 13, anche nei tre anni successivi alla conclusione, rispettivamente del corso di studi, della scuola di specializzazione, dell’assegno e del dottorato di ricerca;
 - f) i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da parte dell’Università da non più di tre anni;
 - g) persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, diversi da quelli indicati ai punti precedenti e interessati alla realizzazione dell’iniziativa, compatibilmente con le previsioni dello statuto del costituendo *Spin off*.

Art. 5 – Procedura di costituzione dello *Spin off* e di riconoscimento della corrispondente qualifica a società preesistenti

1. La costituzione di *Spin off*, semplice o partecipato, e il riconoscimento della qualifica di *Spin off* a società già costituite da non più di diciotto mesi, sottoscritta dal personale di cui all’art. 4, comma 1, e corredata da un progetto imprenditoriale nonché da uno schema di convenzione con gli altri soggetti interessati, è presentata per l’approvazione al consiglio del dipartimento cui afferisce la maggioranza dei soggetti proponenti, ove si verifichi il caso, ovvero al consiglio del dipartimento cui appartiene il soggetto primo proponente. Per i proponenti che afferiscano a dipartimenti diversi da quello cui è rivolta la proposta occorre allegare il parere favorevole del dipartimento di afferenza. Per i dottorandi e gli assegnisti si applica la procedura autorizzativa di cui all’art. 13.
2. Il progetto imprenditoriale di cui al comma 1 deve contenere:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche ed il mercato di riferimento;
- d) il modello di *business*;
- e) la specificazione del carattere innovativo;
- f) l'indicazione delle qualità tecnologiche e di impatto sociale;
- g) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *Spin off*;
- h) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta dell'Università;
- i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo;
- j) l'atto costitutivo, lo statuto e gli ulteriori eventuali contratti, redatti sotto forma di proposta in caso di *Spin off* ancora da costituire;
- k) l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale;
- l) un elenco dei componenti degli organi sociali in carica della società *Spin off* ovvero di quelli eventualmente proposti dal proponente, diversi da quelli che debbono essere designati dall'Università.

3. Il consiglio di dipartimento delibera in merito a:

- a) il progetto imprenditoriale di cui al comma 2;
- b) l'assenza di conflitto di interesse dell'attività proposta con quelle di didattica e di ricerca della struttura;
- c) l'interesse a sostenere lo *Spin off*,
- d) l'eventuale disponibilità a mettere a disposizione gli spazi per il primo periodo di riconoscimento, le attrezzature ed i servizi necessari, nonché i compensi o i rimborsi richiesti per la concessione degli stessi, determinati in modo analitico o forfettario;
- e) l'assenso, ove prescritto, a che i soggetti di cui all'art. 4 svolgano attività quale socio d'opera o collaboratore occasionale nello *Spin off*, previa richiesta di autorizzazione all'organo competente con esposizione del prevedibile impegno orario di ciascuno nella costituenda società ed illustrazione della compatibilità con i loro doveri all'interno della struttura stessa,
- f) la proposta di convenzione con i soggetti promotori del costituendo *Spin off*, contenente i termini dei rapporti con l'Università.

4. I soggetti proponenti non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione dello *Spin off*.

5. Il dipartimento invia la delibera assunta alla Commissione, la quale formula la il proprio parere ai sensi dell'art. 3 e lo trasmette agli organi di governo per le delibere di competenza. Il Consiglio di Amministrazione decide anche sull'eventuale concessione a titolo oneroso di spazi allo *Spin off* per la copertura delle spese sostenute dall'Ateneo.

Art. 6 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale dello *Spin off*

1. La partecipazione dell'Università al capitale di uno *Spin off*, compatibilmente con le risorse disponibili, non può essere superiore al 24% (ventiquattro per cento) del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità.

2. L'apporto dell'Università al capitale dello *Spin off* consiste preferibilmente nel conferimento di beni concessi in uso, ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi. Il conferimento, anche parziale, di risorse finanziarie è ammesso solo quando non sia possibile, per motivi da specificare nella proposta, fare luogo ai diversi conferimenti indicati.

3. L'onere derivante dalla partecipazione alla società attraverso il conferimento di risorse finanziarie è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal consiglio di dipartimento interessato, con relativa dichiarazione di disponibilità ad accollarsi tale onere.

4. La partecipazione dell'Università nello *Spin off* è rappresentata da azioni o quote privilegiate nel ripianamento delle eventuali perdite derivanti dalla gestione sociale e nella ripartizione del capitale in sede di liquidazione, secondo le modalità permesse dalla vigente normativa civilistica per le diverse forme giuridiche societarie. Tale regola trova applicazione in sede di definizione dello statuto societario o in accordi parasociali ed è finalizzata a contenere il rischio finanziario derivante per l'Università quale socio in società commerciali.

5. In ogni *Spin off* partecipato deve essere sempre garantito, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, che:

- a) trovino applicazione le norme del presente regolamento;
- b) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività di ricerca;
- c) la società sia amministrata da un organo collegiale;
- d) in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci sia garantito all'Università il diritto di prelazione. Lo statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;
- e) sia previsto l'obbligo da parte dell'organo gestionale dello *Spin off* di fornire una relazione semestrale sulla gestione da sottoporre alla valutazione della Commissione;
- f) sia prevista la nomina di un rappresentante dell'Università nel consiglio di amministrazione della società;
- g) sia previsto il diritto di recesso in qualunque momento con preavviso di sei mesi nei casi di cui all'art. 18, comma 5;
- h) sia previsto per l'Università, in attuazione dell'art. 16, comma 1, il diritto di dismettere, entro tre mesi dal termine del periodo stabilito, la propria partecipazione, con obbligo dei soci di rilevare la quota dell'Università o di trovare un acquirente terzo, attribuendo alla quota un valore pari al valore di conferimento ovvero al maggior valore legato alla valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo *Spin off* e alla tutela della capacità inventiva e del *know how* sviluppati presso l'Università, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione. Tale valore dovrà essere concordato tra le parti o, in assenza di accordo, determinato attraverso una perizia effettuata da un esperto scelto concordemente tra le parti (l'Università e gli altri soci interessati) ovvero da un collegio formato da tre esperti di cui due nominati ognuno da ciascuna delle parti ed un terzo nominato concordemente dai primi due;
- i) sia prevista l'osservanza dell'art. 20;
- j) sia previsto che qualora il socio di maggioranza relativa dello *Spin off* intenda trasferire la propria partecipazione in tutto o in parte ad un terzo, l'Università abbia il diritto di covendere al medesimo acquirente e alle medesime condizioni l'intera partecipazione o la stessa porzione di partecipazione oggetto di trasferimento;

- k) sia prevista la necessità del preventivo consenso dell'Università per gli atti di trasferimento a titolo definitivo dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale che siano stati precedentemente apportati dall'Università. Nel caso di società a responsabilità limitata, tale regola dovrà consistere in un diritto particolare dell'Università ex art. 2468, co. 3 c.c.;
- l) siano previsti:
 - 11. l'esclusione (sia nella determinazione dell'oggetto sociale, oltre che attraverso la previsione di una clausola contrattuale *ad hoc* nei limiti previsti dalla legge) della concorrenzialità rispetto alle attività di consulenza e formazione svolte dall'Ateneo anche per conto terzi;
 - 12. un meccanismo di comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse dei soggetti proponenti direttamente coinvolti nella società;
- m) sia previsto che per tutte le eventuali controversie inerenti tra rapporti tra società, soci, membri degli organi sociali e l'Università, il foro esclusivamente competente sia quello di Genova.

6. La partecipazione al capitale sociale dello *Spin off* partecipato da parte di ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera, diversa dai soggetti proponenti o dai soggetti partecipanti comporta la necessità di ricorrere, per la selezione, ad una procedura ad evidenza pubblica unicamente quando l'idea progettuale e il piano industriale non siano il frutto di un consolidato rapporto di collaborazione tra Università e soci esterni che con il personale di cui all'art. 4, comma 1, abbiano condiviso il percorso di ricerca.

Art. 7 – Adempimenti successivi alla costituzione dello *Spin off* o al riconoscimento della relativa qualifica a società preesistenti

- 1. Al termine di ogni esercizio sociale lo *Spin off* trasmette all'Università copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti.
- 2. La Commissione verifica annualmente la permanenza delle condizioni formali previste per il riconoscimento dello *Spin off*, valutando tra l'altro:
 - a) la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'evidenza di attività d'impresa riconducibili ai filoni di ricerca esistenti nell'ambito dell'Università e in particolare dei dipartimenti o delle altre strutture di afferenza del personale dipendente e dei soggetti proponenti coinvolti;
 - c) l'assenza di elementi noti che evidenzino situazioni di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Titolo III e dall'art. 15 del presente regolamento, tenuto conto della delibera del dipartimento, o delle altre strutture di afferenza coinvolte, che devono esprimersi esplicitamente su questo punto.
- 3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte dalla Commissione sulla base dei dati che sono forniti annualmente dalle società accreditate alla Commissione stessa, secondo il modello *standard* predisposto da quest'ultima. Il mancato invio dei dati nei termini previsti costituisce motivo di automatica decadenza del riconoscimento dello *Spin off*.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI

Art. 8 – Incompatibilità

1. Il Rettore, i componenti del Senato Accademico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i docenti componenti delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, i direttori dei dipartimenti dell'Università non possono assumere o mantenere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *Spin off* dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di *Spin off* del quale non sia socio o proponente.
2. È vietato al personale docente e tecnico amministrativo che partecipa allo *Spin off* di svolgere attività in concorrenza con quella didattica e di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona. I proponenti di cui all'art. 4 comunicano tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
3. Lo svolgimento di attività a favore delle società *Spin off*, ovvero l'assunzione di cariche o di responsabilità formali nella gestione dello *Spin off*, non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dello *Spin off* divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il docente, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo *Spin off*.
4. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio dipendente dell'Ateneo di vantaggi, diretti o indiretti, tali da fargli conseguire una posizione privilegiata rispetto agli altri soci.

Art. 9 – Personale docente a tempo pieno

1. Il docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno *Spin off* è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di tale attività al Rettore.
2. Il docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di *Spin off* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici comunque ottenuti dalla società.
3. Il docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il direttore del dipartimento di afferenza vigila sul rispetto di tali condizioni e segnala al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità venga meno, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello *Spin off*, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.
4. Il docente a tempo pieno che partecipa in qualità di socio a uno *Spin off* può essere nominato componente del consiglio di amministrazione della società. Il docente a tempo pieno non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell'Università. Il docente a tempo pieno può assumere la carica di amministratore delegato e/o presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, L. 30/12/2010

n. 240, dal D.M. 10/08/2011 n. 168 nonché dal regolamento di Ateneo in materia di assunzione di incarichi e sull'esercizio di attività per conto di soggetti esterni all'Ateneo da parte di professori e ricercatori.

Art. 10 – Personale docente a tempo definito

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 9 e può assumere la carica di amministratore delegato e/o presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, L. 30/12/2010 n. 240, dal D.M. 10/08/2011 n. 168 nonché dal regolamento di Ateneo in materia di assunzione di incarichi e sull'esercizio di attività per conto di soggetti esterni all'Ateneo da parte di professori e ricercatori.

Art. 11 – Personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, il quale proponga la costituzione dello *Spin off* ovvero ne entri a far parte, è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Direttore Generale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello *Spin off* attività retribuita di natura occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza, ferma restando la possibilità di richiedere il collocamento a tempo parziale con percentuale non superiore al 50%.

3. Il personale tecnico amministrativo può essere altresì nominato componente del consiglio di amministrazione dello *Spin off* a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione del Direttore Generale, purché ciò non interferisca con il puntuale svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'Università, secondo quanto verificato con cadenza annuale dalla Commissione, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente comunica all'Università la proposta della propria nomina nel consiglio di amministrazione dello *Spin off*.

Art. 12 – Compensi al personale docente e tecnico amministrativo

1. Al termine di ciascun esercizio sociale, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, lo *Spin off* comunica all'Università i compensi netti corrisposti al personale dipendente che abbia svolto per esso attività retribuita, pari al 90% dei compensi lordi. Il personale dipendente comunica i compensi netti ricevuti da società *Spin off* a qualsiasi titolo.

2. Sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società *Spin off* versa all'Università una quota pari al 10% dei compensi lordi attribuibili al personale dipendente quali corrispettivi per qualsiasi prestazione ad ogni titolo svolta, aggiuntiva ai compensi netti. L'importo di tale quota è suddiviso in parti uguali tra la struttura di afferenza e la Direzione Generale. La quota della Direzione Generale va a costituire un apposito fondo ed è reinvestita in attività per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, comprese future partecipazioni a società *Spin off*.

Art. 13 – Assegnisti di ricerca e dottorandi

1. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività in favore degli *Spin off*, purché non si configuri un rapporto di lavoro subordinato, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente del direttore del dipartimento, sentito il responsabile scientifico, o del collegio dei docenti del corso di dottorato, e nel rispetto di quanto previsto dalla rispettiva normativa vigente in materia.

TITOLO IV – RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E SPIN OFF

Art. 14 – Convenzioni tra Università e *Spin off*

1. I rapporti tra l'Università e ciascuno *Spin off* sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano l'utilizzo degli spazi, delle attrezzature, del personale, nonché i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano, tra l'altro:

- a) gli spazi concessi in uso allo *Spin off* con l'espressa indicazione del periodo di utilizzo;
- b) le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del tempo d'uso;
- c) la stima dei costi dei servizi generali di cui lo *Spin off* usufruirà;
- d) la determinazione del corrispettivo, da richiedere alla società per l'intera durata della convenzione e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta, secondo quanto disposto dall'Ateneo in materia;
- e) la disciplina per l'accesso alla struttura da parte del personale esterno;
- f) la definizione di accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Concorrenza e conflitto di interessi

1. Lo *Spin off* non può operare in concorrenza con le attività istituzionali dell'Università, fatto salvo quanto analiticamente descritto nella proposta di costituzione o di partecipazione autorizzata dall'Università stessa. Lo *Spin off* non deve competere con l'Università nell'acquisizione di commesse o progetti di ricerca competitivi.

2. Gli amministratori e i soci dello *Spin off* non possono utilizzare, a vantaggio della propria persona e/o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione della posizione rivestita in ambito universitario.

3. Nel caso di partecipazione di *Spin off* a gare ad evidenza pubblica o a procedure negoziali bandite dall'Università o dalle proprie strutture per l'acquisizione di beni e/o servizi la Commissione valuta la sussistenza di un conflitto di interesse, sulla base della documentazione trasmessa.

4. Il socio di uno *Spin off* non può assumere la veste di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di ricerca, finanziati dallo stesso *Spin off*, né può partecipare a bandi per assegni di ricerca/borse o qualsiasi altra posizione bandita dall'Ateneo finanziati dallo stesso *Spin off*.

Art. 16 – Utilizzo degli spazi dell’Ateneo

1. L’utilizzo degli spazi dell’Ateneo da parte dello *Spin off* è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti.
2. Agli *Spin off* partecipati dall’Università tale utilizzo è consentito per un periodo massimo di cinque anni, mentre a quelli semplici per un periodo massimo di tre anni. In caso di rinnovo del riconoscimento, non è consentita l’attribuzione di spazi dell’Ateneo allo *Spin off*, salvo casi eccezionali e motivati.
3. Non è consentito istituire la sede legale dello *Spin off* presso strutture universitarie.
4. L’autorizzazione all’uso degli spazi può essere revocata dall’Ateneo in qualunque momento, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. È fatta salva ogni altra disposizione regolamentare adottata dall’Università in materia.

Art. 17 – Servizi agli *Spin off*

1. L’Università può mettere a disposizione degli *Spin off* una serie di servizi, a condizioni – ivi inclusi gli eventuali costi – da stabilire di volta in volta tra le parti e nell’ambito delle attività programmate dall’Ateneo e a seconda delle necessità, tra i quali ad esempio:
 - a) attività di formazione mirata sull’attività imprenditoriale e di trasferimento tecnologico;
 - b) attività di promozione e presentazione attraverso canali ufficiali dell’Università e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali;
 - c) divulgazione e promozione attraverso il sito *web* di Ateneo;
 - d) partecipazione ad eventi organizzati o sostenuti dall’Università con l’obiettivo specifico di promozione delle proprie società *Spin off*;
 - e) possibilità di promozione attraverso messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi;
 - f) inserimento nelle reti tematiche gestite da Confindustria e Camera di Commercio in virtù delle convenzioni in atto con l’Università;
 - g) agevolazioni nell’utilizzo delle attrezzature del dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi *ad hoc*;
 - h) possibilità di partecipazione congiunta con il dipartimento di afferenza a progetti nazionali, europei ed internazionali che prevedano il coinvolgimento di Piccole e Medie Imprese (PMI);
 - i) servizio di incubazione in sedi individuate presso incubatori e strutture convenzionate con l’Università;
 - j) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile concordate dall’Università con studi di commercialisti;
 - k) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile da parte dell’istituto cassiere dell’Università;
 - l) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate concordate dall’Università con gli studi di consulenza in proprietà industriale per il deposito di domande brevettuali;
 - m) collaborazione allo sviluppo del *business plan* e studi di fattibilità;
 - n) consulenza nel campo della comunicazione esterna;
 - o) possibilità di usufruire dell’attività di valutazione del Comitato etico per la ricerca di Ateneo.

Art. 18 – Durata del rapporto tra Università e *Spin off*

1. Il riconoscimento della qualifica di *Spin off* è deliberato per un termine non eccedente i tre anni ed è comunque subordinato al permanere delle condizioni che l’hanno reso inizialmente ammissibile.

2. Alla scadenza del primo periodo di riconoscimento, a seguito di richiesta del legale rappresentante dello *Spin off*, previa acquisizione della delibera delle strutture di afferenza dei proponenti come previsto all'art. 5, comma 1, la Commissione effettua una verifica dei seguenti elementi:

- a) permanenza di tutte le condizioni necessarie per la concessione della qualifica di *Spin off* in base al presente regolamento e di quelle oggetto di esame in occasione del monitoraggio annuale;
- b) adempimento da parte dello *Spin off* degli obblighi nei confronti dell'Università inerenti il proprio *status*;
- c) frequenza con profitto dei fondatori o comunque di altri rappresentanti dello *Spin off* ad istanze formative elaborate sulla falsariga di linee guida per la costituzione ed il consolidamento di *Spin off* universitari;
- d) coerenza di quanto dichiarato all'atto della richiesta di accreditamento e dell'efficacia operativa, valutata dalla Commissione in base all'andamento del fatturato;
- e) produzione di utili o ragionevole e motivata aspettativa di produzione di utili nell'immediato futuro.

3. Qualora i criteri di cui al comma 2 risultino tutti soddisfatti, la Commissione può proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università di confermare alla società la qualifica di *Spin off* per un ulteriore periodo non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. In caso di mancato soddisfacimento anche di uno solo dei criteri di cui al comma 2, la Commissione può proporre al Consiglio di Amministrazione di non rinnovare ulteriormente la qualifica di *Spin off*.

5. Sia nel corso del primo che del secondo periodo di riconoscimento qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risulti che sono venute meno le condizioni previste per il riconoscimento o il rinnovo della qualifica di *Spin off* ovvero qualora risulti che l'attività di didattica e di ricerca istituzionale dell'Università sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della società *Spin off*, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'anticipata cessazione della qualifica di *Spin off* o la cessione della partecipazione dell'Università nello *Spin off*, stabilendone condizioni e termini.

6. Nel caso di partecipazione dell'Università al capitale di uno *Spin off*, la qualifica di *Spin off* viene meno al momento della cessione a qualsiasi titolo da parte dell'Università della propria quota di capitale o delle proprie azioni, qualora non rimanga il coinvolgimento dei soggetti proponenti, come previsto dall'art. 4, commi 1 e 2.

Art. 19 – Uso dei segni distintivi dell'Ateneo

1. Agli *Spin off* è concessa la facoltà di utilizzare a titolo gratuito la denominazione e il marchio "*Spin off* dell'Università degli Studi di Genova", sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università. È esclusa l'utilizzazione dello stemma araldico dell'Università quale emblema grafico e insegna dello *Spin off* o di parte di essi.

2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo *Spin off* garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo della denominazione e del marchio, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

3. La perdita della qualifica di società accreditata comporta la perdita del diritto di cui al comma 1.

4. Successivamente alla conclusione dell'eventuale secondo triennio, la concessione dell'uso del marchio "*Spin off* dell'Università degli Studi di Genova" può essere rinnovata annualmente a titolo oneroso, sulla base del valore approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo *Spin off* successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo *Spin off* in sede di costituzione dello stesso appartiene allo *Spin off* medesimo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Fondo *Spin off*

1. Per le attività previste dal presente regolamento è istituito il Fondo *Spin off* dell'Università.
2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione amministrativa complessiva del sistema universitario degli *Spin off*.
3. Su tale Fondo è altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'Università al termine di ciascun esercizio e la quota del 5% sui corrispettivi lordi percepiti dal personale strutturato che svolge attività lavorativa retribuita nello *Spin off*, di cui all'art. 12.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osserva la normativa vigente in materia.
2. Gli *Spin off* già costituiti, avviati negli ultimi tre anni, si intendono come società preesistenti riconosciute alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli *Spin off* già costituiti, avviati da più di tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono come società preesistenti che hanno concluso il periodo di riconoscimento.
4. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato nell'albo *web* dell'Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il *Regolamento Spin off dell'Università degli Studi di Genova*, emanato con D.R. n. 35 del 05.01.2018, è abrogato.